



V. TURCHI, M. L. TACELLI, L. GIANNUZZO (a cura di), *Laicità, libertà religiosa e alterità nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Lecce, Libellula Edizioni, 2019, pp. 180*

Il volume oggetto della presente recensione consiste in una raccolta di saggi che si occupano di svariati profili inerenti alla libertà religiosa, al concetto di laicità ed al fenomeno del multiculturalismo entro lo spazio giuridico e sociale europeo. In particolare, il *focus* del libro concerne il percorso evolutivo della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte Edu) rispetto all'esposizione di simboli religiosi negli ambienti scolastici e di indossare abiti legati ad una determinata confessione.

In tale prospettiva, i primi due contributi, rispettivamente di Maria Luisa Tacelli e di Vincenzo Turchi, sono dedicati principalmente alla ricostruzione e al commento del travagliato e notissimo caso *Lautsi contro Italia* nel quale è stata giudicata la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.

Prima di entrare nel vivo della vicenda, però, M. L. Tacelli ripercorre il pensiero di due dottrine sulla simbologia religiosa in completa antitesi fra loro. Da una parte, vi sarebbe quella dell'“esclusione” o “libertà *dalla* religione” che privilegierebbe un approccio di neutralizzazione dei simboli religiosi negli spazi pubblici in vista di una concezione più intransigente di laicità; mentre, dall'altra, troveremmo quella dell'inclusione o “libertà *verso* la religione”, la quale sarebbe rispettosa delle realtà storico-culturali di ciascuno Stato. L'Italia potrebbe qualificarsi certamente in linea con questa seconda scuola di pensiero, dal momento che nel suo ordinamento viene assicurata la libertà di culto di tutte le religioni come un diritto pubblico soggettivo ai sensi dell'art. 19 della Costituzione, privilegiando la pluralità pure nell'ambiente educativo. Ulteriori dimostrazioni pratiche si potrebbero riscontrare nel fatto che l'insegnamento dell'ora di religione è facoltativo o che non vi è nessun divieto di esporre simboli o indossare abiti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica. Anzi, nelle scuole italiane sempre più frequentemente sarebbero persino celebrate festività di altre religioni e può essere fatta richiesta di insegnamenti opzionali per ogni confessione

* Contributo sottoposto a *peer review*.

formalmente riconosciuta. Viene, peraltro, citato anche uno strumento di *soft law* denominato “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” e risalente al 2007, di cui viene messo in rilievo il valore simbolico e d’intenti da parte dei proponenti affinché vi sia un impegno costante per la costruzione di un’identità italiana comprensiva anche delle altre comunità religiose e straniere, partendo proprio dalla scuola come luogo di crescita ed integrazione.

In termini generali, secondo l’Autrice, in prima battuta i giudici di Strasburgo avrebbero mantenuto un approccio propenso alla logica esclusiva dei simboli, ma, successivamente, ne avrebbero recuperato uno maggiormente pluralista. Di questo sviluppo ne sarebbe un esempio calzante proprio la vicenda *Lautsi*, la quale si compone, in realtà, di due sentenze con esito opposto. Specificatamente, in quella della Seconda Sezione del 3 novembre 2009, Soile Tuulikki Lautsi – una cittadina italiana di origini finlandesi che, dopo aver esperito tutti i tentativi di ricorso interni, si rivolgeva alla Corte Edu – aveva ricevuto risposta positiva alla sua richiesta di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche dei figli, in quanto ritenuto contrastante con il principio di laicità a cui li aveva educati. In altre parole, i giudici ammettevano la denuncia della violazione dell’art. 2 Protocollo n. 1 Cedu relativo al diritto dei genitori di assicurare l’educazione dei figli conformemente alle loro convinzioni religiose, interpretata in combinato con l’art. 9 Cedu, garante della libertà di pensiero, coscienza e religione. In sostanza, il simbolo del crocifisso, prevalentemente associato con il cattolicesimo, veniva interpretato come un elemento di compressione delle suddette garanzie e di possibile perturbamento per gli studenti che praticano altre religioni. Tuttavia, le ragioni del Governo italiano sono state accolte nell’istanza per la rimessione della causa alla Grande Camera, la quale si è pronunciata con verdetto definitivo il 18 marzo 2011. In questa occasione, invece, il crocifisso viene identificato come un “simbolo essenzialmente passivo” che non impone obblighi o impegni e per cui non vi sarebbe alcuna prova che esponendolo si abbia un’influenza sugli alunni e, conseguentemente, la condanna per l’Italia viene ritirata.

Il *self restraint* mostrato dalla Grande Camera si fonderebbe sull’uso del cosiddetto margine di apprezzamento, il quale, come descritto da V. Turchi, è uno strumento che per le materie in esame si renderebbe necessario al punto che non farne ricorso costituisce un’eccezione nell’ambito Cedu – come, appunto, si sarebbe verificato con la decisione della Seconda Sezione nel 2009. Difatti, non essendo possibile delineare un unico modello di laicità nel variegato panorama europeo, soprattutto con riferimento alle problematiche educative, pur dovendosi mantenere il “nucleo duro” della libertà religiosa, per la disciplina di alcuni suoi aspetti viene privilegiata l’autonomia statale e si prendono in considerazione le tradizioni dei vari Paesi contraenti. Dunque, nel contesto italiano, ove vi sarebbe uno spirito di apertura anche verso le esigenze religiose delle minoranze, mantenere il crocifisso nelle classi scolastiche non si tradurrebbe in una forma di indottrinamento. In quest’ottica, il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati sarebbe, in un certo senso, una manifestazione del principio di sussidiarietà che si

pone a fondamento sia della Cedu che dell'Unione Europea. In questo modo, verrebbe preservata la molteplicità delle visioni senza imporre rigidamente soluzioni indistinte, bensì che mutano da Paese a Paese, tenendo fermo, comunque, uno *standard* minimo comune di tutela delle libertà degli individui.

L'espansione e l'effettività dei diritti umani, come osservato dal lavoro che segue di Attilio Pisanò, sarebbero state rafforzate proprio dal ruolo delle Corti interne e sovranazionali, le quali hanno contribuito nel tempo alla creazione di un "sistema multilivello" di garanzie. In tal senso, il processo di regionalizzazione europeo della positivizzazione dei diritti, prima con la Cedu del 1950 e, poi, a livello eurounitario con la Carta di Nizza del 2000, avrebbe favorito il concretizzarsi delle libertà fondamentali. In merito, paiono alquanto interessanti le osservazioni dell'Autore sulle cause dell'importanza crescente delle Corti sovranazionali regionali – fra cui, oltre alle Corti Edu e di Giustizia nel "vecchio continente", possono annoverarsi anche la Corte interamericana dei diritti umani e la Corte africana di giustizia e dei diritti umani –, le quali sarebbero solo in parte riconducibili all'allargamento della gamma dei diritti umani e dovrebbero, piuttosto, essere lette anche alla luce dell'ibridazione tra il modello "legicentrico" continentale e di giurisprudenza anglosassone, in aggiunta all'aumento dei meccanismi giurisdizionali o para-giurisdizionali operanti in specifici settori normativi. Il potere giudiziario avrebbe assunto, inoltre, una funzione propulsiva e talvolta addirittura di supplenza nei confronti dei Parlamenti nazionali, divenendo un protagonista attivo per l'istituzione di "nuovi diritti".

Senonché, il cosmopolitismo dei diritti e delle libertà, dal punto di vista di Antonio Ciniero, il quale nella sua ricerca affronta le difficoltà connesse all'integrazione degli stranieri, dovrebbe affiancarsi ad una più reale concezione di interculturalità sociale. In effetti, benché sia possibile rinvenire movimenti migratori intercontinentali fin dagli inizi dell'800, l'Autore sostiene che, con l'affermarsi delle teorie di matrice neolibera tra la metà degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta del secolo scorso, le politiche migratorie sarebbero state per lo più oscillanti fra un atteggiamento di tolleranza e di chiusura, ghettizzando e sfruttando nel campo lavorativo specialmente lo *status* degli stranieri clandestini. L'Europa, quindi, dovrebbe rivedere questa chiave prettamente repressiva e securitaria attraverso la promozione di percorsi realmente inclusivi dell'"altro".

La coesistenza di più culture e credenze torna ad essere lo snodo centrale per lo studio di Lucia Giannuzzo, la quale approfondisce la questione del velo islamico – anzi, più che altro del divieto di poterlo indossare – in alcuni Paesi europei. In effetti, recentemente sarebbero stati diversi gli Stati che hanno interdetto l'utilizzo di indumenti che dissimulino interamente o parzialmente il volto in luoghi aperti al pubblico, rivolgendosi in maniera indiretta al *burqa* ed al *niqab*, nonostante questi abiti non vengano mai menzionati esplicitamente. Tali normative – come, ad esempio, quella bulgara del 2016, quella austriaca del 2017 o quelle, ancora, di Danimarca e Olanda del 2018 –, al di là delle singole differenze, sembrano tutte seguire l'*incipit* lanciato dalla legge francese dell'11 ottobre 2010, la quale è l'apripista di un simile divieto in Europa.

L’Autrice si concentra sulla legge belga del 1° giugno 2011, poiché questa, più di ogni altra, avrebbe tentato di emulare l’impostazione francese. Questo dato sarebbe corroborato nella sentenza *Belcacemi e Oussar contro Belgio* del 11 luglio 2017 dalla difesa fornita dal Governo – e risultata vincente – alle accuse mosse contro la normativa per non essere conforme alla Convenzione. Più nel dettaglio, a detta del Belgio, impedire di coprire il volto avrebbe una duplice funzione: quella di rendersi riconoscibili ai fini della sicurezza pubblica e quella di essere in una condizione facilitata per poter assimilare taluni caratteri imprescindibili della cultura del Paese ospitante. In tal senso, l’argomentazione di fondo si basa sul bisogno di salvaguardare quel patrimonio di valori cardine del “*vivre ensemble*” della società belga, come il diritto alla vita, la libertà di coscienza, la democrazia, l’uguaglianza fra uomo e donna, la separazione fra Stato e Chiesa, che, altrimenti, sarebbero in pericolo. Questo ragionamento, allora, seguirebbe la scia di quello sostenuto poco prima dalla Francia che, nell’*Affaire S.A.S.* del 1° luglio 2014, si riferiva ai suoi tratti repubblicani, tra cui spiccherebbero quello della “*fraternité*” e della “*laïcité*”, come distintivi di un “vivere insieme” “*à la française*”.

Tuttavia, come sottolineato dall’Autrice, questi stessi elementi non si rintraccerebbero altrettanto chiaramente nella storia e cultura del sistema belga, il quale, per la sua stessa conformazione peculiare, pare essere stato da sempre portatore di uno spiccato pluralismo di tipo politico, filosofico e comunitario/linguistico. Pertanto, viene posto al lettore un interrogativo condivisibile, ossia se l’operatività dello stesso “*vivre ensemble*”, non del tutto assimilabile a quello “*à la belge*”, potesse davvero essere legittima nella sentenza *Belcacemi e Oussar* ovvero se sia stato, forse, esageratamente forzato dal Governo (ed avallato dalla Corte) a seguito del successo francese. Si fa notare, perciò, come dovesse essere prestata più attenzione ad un concetto tanto fluido, quanto potenzialmente pericoloso nel consentire restrizioni eccessive dei diritti della Cedu da parte dei legislatori nazionali. Ad ogni modo, la Corte di Strasburgo nel caso di specie accorda la versione del Belgio, confermando che il diritto di indossare abiti di connotazione religiosa, anche se tutelato dall’art. 9 § 1 Cedu, non è assoluto e deve essere bilanciato con altri e più rilevanti interessi statuali.

Ma se entro una certa misura il margine di apprezzamento è sicuramente indispensabile per scelte normative che vertono sulla libertà religiosa, fino a che punto può essere giustificabile l’appiattimento dei diritti dei singoli (o meglio delle minoranze) a vantaggio del pensiero della maggioranza degli Stati? E, soprattutto, può essere accettabile che a suggerire questa tendenza sia proprio la Corte Edu? L’Autrice, così, nelle pagine conclusive dell’opera, rende possibile riflettere sui passaggi più discutibili dell’indirizzo della Corte Edu sul velo islamico e sul rischio del formarsi graduale di una “paura collettiva” dell’ “*alter*” in una serie di ordinamenti europei.

Giulia Santomauro